

Rateizzazione debiti verso erario iscritti a ruolo

9 Gennaio 2025

Nuove regole per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal **1° gennaio 2025**.

A partire dal 1° gennaio '25 e per tutto il 2026, su **semplice richiesta** del contribuente che **dichiara** di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, si può ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di **84 rate** mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di **96** per le richieste presentate negli anni **2027** e **2028** e fino a **108** per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, su richiesta del contribuente che, invece, **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- da **85** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2025** e **2026**;
- da **97** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2027** e **2028**;
- da **109** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di **importo superiore a 120 mila euro**, su richiesta del contribuente e sulla base della **documentazione** presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, **fino ad un massimo di centoventi rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

La documentazione da presentare a corredo dell'istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza [reperibili si sito dell'Agenzia](#).

Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal [Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze - pdf: apre una nuova finestra](#), i seguenti indicatori:

- l'Indicatore della **Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)** del nucleo familiare per le **persone fisiche** e i titolari di **ditte individuali** in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice di **Liquidità** e all'Indice **Alfa** per i **soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali** in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice **Beta** per i **condomini**.

Maggiori approfondimenti [QUI](#)